

REGIONE
AUTONOMA
TRENTINO- ALTO ADIGE



AUTONOME
REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

DECRETO DEL DIRIGENTE
Segreteria Generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Proroga del rapporto di lavoro a tempo determinato – signora F.B.

IL SEGRETARIO GENERALE

Visto il D.P.Reg. Repertorio: 78-17/12/2021, con il quale è stata disposta la proroga del contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, e successive modificazioni, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora F.B. a decorrere dal 1. gennaio 2022 fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2022;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2017, n. 16 "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", entrato in vigore l'8 marzo 2017, in base al quale le suddette funzioni sono state delegate alla Regione con decorrenza 1. gennaio 2017;

Vista la legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, "Disposizioni urgenti concernenti la delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari", e successive modificazioni, che stabilisce all'articolo 1, comma 1, che al fine garantire il funzionamento degli uffici giudiziari sono confermate fino al 31 dicembre 2023 le unità di personale presso gli stessi nel numero massimo di 25 unità come stabilito dai precedenti accordi nonché a tale scopo e fino alla medesima data, possono essere disposte assunzioni di personale a tempo determinato ovvero prorogati senza soluzione di continuità i rapporti di lavoro a tempo determinato in essere, fatto salvo, per quanto riguarda le singole posizioni il rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni di legge o regolamento applicabili;

Visto l'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3 e successive modificazioni;

Visto l'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina i contratti di lavoro a tempo determinato;

Visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 21 in materia di proroghe e rinnovi;

Visto il D.P.Reg. n. 76 del 12 novembre 2013, con il quale è stato modificato il regolamento previsto dall'art. 5, comma 5, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, e in particolare il CAPO II relativo al reclutamento di personale a tempo determinato;

Vista la nota pervenuta via e-mail il 11 ottobre 2021, Protocollo: RATAA/0024279/11/10/2022-A con la quale la signora in oggetto dichiara la propria disponibilità alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato;

Vista la legge regionale 14 dicembre 2010, n.4, ed in particolare l'art. 2, comma 7, lettera d), da ultimo modificato dall'art. 10, comma 2, della legge regionale 27 luglio 2017, n. 7, che fissa il limite massimo per le assunzioni a tempo determinato (20% dei posti vacanti alla data del

1.gennaio di ogni anno) escludendo da tale limite, fra l'altro, le assunzioni a tempo determinato per sopperire temporaneamente alle gravi carenze di organico degli uffici giudiziari;

Visto inoltre l'art. 7-quater, comma 3, della legge regionale 17 maggio 2011, n. 4, il quale prevede, fra l'altro, che la Regione non può ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, per periodi di servizio superiori ai tre anni nell'arco del quinquennio precedente la data di assunzione;

Preso atto quindi che, nel quinquennio precedente la data di proroga la dipendente in oggetto ha prestato servizio con contratto a tempo determinato presso l'amministrazione regionale con le mansioni di B1 operatrice per un totale di 16 mesi e 29 giorni;

Ritenuto quindi di procedere alla proroga del contratto di lavoro a tempo determinato della signora in oggetto ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, e successive modificazioni, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 1. gennaio 2023 fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2023 presso la Corte di Appello di Trento;

Visto l'art. 29, comma 2, del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante alcune disposizioni applicabili al personale assunto in servizio a tempo determinato in particolare il periodo di preavviso, in caso di dimissioni, pari a giorni 10 di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso;

Visto l'art. 2 della legge regionale di stabilità n. 8 di data 20 dicembre 2021 che ha abrogato il comma 1 dell'art. 26 della legge regionale 21 febbraio 1991, n. 5 sopra citata;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 17 gennaio 2022, n. 2, concernente le "Determinazioni in merito all'adozione dei provvedimenti in materia di personale";

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 247 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 248 di data 22 dicembre 2021 "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2022 – 2024";

Accertata la disponibilità di fondi sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023 ed accertato che la spesa è compatibile con il patto di stabilità per l'esercizio di competenza e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009 e successive modificazioni;

dispone

- di prorogare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge regionale 17 marzo 2017, n. 4, e successive modificazioni, e dell'art. 25 del contratto collettivo 1. dicembre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, della signora F.B. a decorrere dal 1. gennaio 2023 fino al permanere delle esigenze di servizio e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

La signora in oggetto continuerà ad essere assegnata alla Corte di Appello di Trento con mansioni corrispondenti al profilo professionale di operatrice e l'attribuzione del trattamento economico previsto per la posizione economico-professionale B1 – livello iniziale.

Alla stessa saranno applicate le disposizioni del contratto collettivo vigente stabilite per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la temporaneità del rapporto nonché le

disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato.

In caso di recesso il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e' tenuto ad un preavviso pari a 10 giorni di calendario decorrenti dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Alla relativa spesa si farà fronte con i fondi impegnati sui corrispondenti capitoli della stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3.

IL SEGRETARIO GENERALE

Michael Mayr

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3-bis D.Lgs. 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs. 39/93).